

ranno anche in avvenire adottati ove le speciali condizioni dei singoli casi ne dimostrino la opportunità.

« Il sottosegretario di Stato
« CIMATI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Faustini « per sapere se si creda giunto il momento di presentare il disegno di legge per regolare il bacino idro-geologico di Montecatini, allo scopo di evitare cattive sorprese al Demanio dello Stato ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La soluzione del problema di Montecatini ha formato oggetto di particolari cure da parte dell'Amministrazione e del Governo.

« È prova di ciò il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno ultimo scorso, ed ora dinanzi al Senato, per la « sistemazione ed esercizio delle regie Terme di Montecatini ».

« Non può non riconoscersi, però, che tale disegno va integrato con altro diretto ad assicurare la consistenza del bacino idrologico mediante il divieto esplicito a chiechessia di eseguire scavi e perforazioni entro una determinata zona, per modo che non sia possibile provocare, con ricerche aventi il solo scopo speculativo, disperdimenti ed inquinamenti delle falde idriche.

« A tal uopo il ministro onorevole Facta ha già predisposto un nuovo disegno di legge riguardante la protezione del bacino idrologico di Montecatini: disegno che sarà presentato al Parlamento alla ripresa dei lavori e nel quale sono state inserite disposizioni tali da garantire, nell'interesse pubblico della sanità, l'integrità del bacino e nello stesso tempo usare un equo trattamento alle ragioni dei privati per la determinazione delle indennità di espropriazione.

« Il sottosegretario di Stato
« CIMATI ».

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione segreta su alcuni disegni di legge.

La Camera però ricorderà di avere deliberato di votare i disegni di legge approvati, e da approvarsi oggi, contemporaneamente.

Rimane perciò stabilito che la votazione segreta avrà luogo più tardi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.

La discussione rimase sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 9.

TITOLO II.

Unione Messinese.

CAPO I.

Modificazioni alla legge 13 luglio 1909, n. 466.

Art. 10.

« Gli edifici o parte di edifici, danneggiati o distrutti che, per effetto del nuovo piano regolatore di Messina, sono soggetti ad espropriazione totale o parziale, passano, nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, istituita dal titolo I, capo II, della legge 13 luglio 1910, n. 466, con i relativi diritti ai mutui di favore ed all'eventuali aree residue; salva l'assegnazione delle carature a chi di ragione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della citata legge e tenute presenti le disposizioni di cui al seguente comma terzo.

« Sono esclusi da tale passaggio, qualora i proprietari, entro il 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, dichiarino, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione Messinese di voler ricostruire altrove o sull'area residua, l'edificio danneggiato o distrutto:

a) gli edifici o parti di edifici, che costituiscono una unità o partita catastale con reddito imponibile superiore a lire 200;

b) le parti di uno stesso edificio, che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, ma complessivamente superiore a tale somma, e che appartengano, anche per passaggio di proprietà a qualsiasi titolo avvenuto dopo la pubblicazione della presente legge, ad un sol proprietario;